

1043 28 DIC. 2007

leg

Oggetto: Modifica D.G.R. 16/05/2006 concernente: "Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari".
Sostituzione Paragrafo 2 Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta";

VISTA la Legge 30 aprile 1962, n. 283 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare";

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;



1043 28 DIC. 2007. lu

VISTO l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito nella seduta del 9 febbraio 2006 (repertorio n. 2470), relativo a "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari";

VISTA la propria precedente Deliberazione n. 275 del 16 maggio 2006 avente per oggetto: "Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 21 luglio 2006 avente per oggetto: "Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 16 maggio 2006. Procedura operativa per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/04";

CONSIDERATA che, anche al fine di dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti nella fase di prima attuazione del provvedimento, si ritiene necessario apportare alcune modifiche al paragrafo 2 dell'allegato A della D.G.R. 275/2006 prevedendo in particolare:

- l'esenzione dall'obbligo di presentare un'ulteriore notifica ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL anche per le imprese del Settore alimentare comunque "Registrate ai sensi di una specifica normativa di Settore;
- la conseguente proroga della scadenza fissata per il 31/12/2007 al 30/06/2009, quale termine ultimo per la notifica ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. delle attività del Settore Alimentare già in essere al 31/12/2005 e non in possesso di Autorizzazione Sanitaria, Nulla osta Sanitario o Registrazione ai sensi di specifica normativa di Settore;
- di uniformare i termini della D.I.A. differita a quelli previsti dalla Legge n. 241/90, pari a 30 giorni;
- di assicurare l'implementazione delle registrazioni delle imprese del Settore alimentare anche attraverso forme di integrazione e/o cooperazione applicativa con altre Banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti delle imprese del Settore;

VISTO il documento predisposto a tale scopo dalla competente Direzione Regionale Programmazione Sanitaria, Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul lavoro denominato "2. REGISTRAZIONE", Allegato 1 alla presente Deliberazione, in sostituzione di quello approvato con la citata D.G.R. n. 275/2006;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di



1043 28 DIC. 2007 leg

concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato :

di modificare la D.G.R. n. 275/2006, nella parte relativa al Paragrafo 2 dell'Allegato A, che viene sostituito con l'Allegato 1 alla presente Deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



ALLEGATO 1.docx



11 GEN 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 1043 del
28 DIC. 2007.



ALLEGATO 1

2. REGISTRAZIONE

Oltre alle tipologie produttive citate nel paragrafo "produzione primaria", tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004. Pertanto, le autorizzazioni sanitarie previste dalle precedenti normative di settore si intendono oggi sostituite dalla notifica, con conseguente registrazione dell'attività da parte del Servizio Asl competente.

Ogni operatore del settore alimentare deve quindi notificare al Servizio Asl competente, al fine della sua registrazione, ogni stabilimento posto sotto la sua responsabilità, laddove per stabilimento si intende ogni unità di un'«impresa alimentare» a sua volta definita come "ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti" (art. 3 del Reg. n. 178/2002). Sono registrati e quindi sottoposti a controllo ufficiale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004, tutti gli stabilimenti di produzione primaria che non sono soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, con l'esclusione di quelli finalizzati alla produzione di alimenti per il solo consumo domestico privato.

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce, inoltre, che la registrazione non necessita di un'ispezione preventiva da parte dell'organo tecnico dell'Azienda USL competente, che provvederà con appositi programmi di vigilanza al controllo ufficiale, conformemente alla normativa in vigore.

In considerazione delle procedure attualmente vigenti in materia di procedimenti amministrativi stabiliti dalla legge n. 241/90 e seguenti, si individua la procedura di Denuncia di Inizio Attività (di seguito denominata D.I.A.) come quella da applicarsi ai fini della registrazione delle attività alimentari, mediante l'utilizzo di specifica modulistica regionale, definita con successivo atto dirigenziale.

Le attività già in possesso di Autorizzazione, Nulla osta sanitario o **Registrazione ai sensi di specifica normativa di Settore**, non hanno necessità di effettuare un'ulteriore notifica ai fini della registrazione prevista dal Regolamento (CE) n. 852/2004, mentre in tutti gli altri casi si dovrà procedere alla notifica che, per le attività già in essere al 31.12.05, dovrà essere effettuata entro il **30/06/2009**.

L'anagrafe delle registrazioni è di competenza delle Aziende Usl e da esse aggiornata. Il titolare dell'impresa alimentare o del mezzo di trasporto invia al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune in cui ha sede tale attività o in cui è residente (nel caso di mezzo di trasporto), la notifica dell'esistenza, dell'apertura, della variazione di titolarità o di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione. Il SUAP del Comune, quanto prima, la trasmette al Dipartimento di prevenzione della Asl che effettua la registrazione secondo un tracciato record contenente almeno le informazioni di cui all'allegato A/1.

Abb.



La Registrazione viene effettuata a seguito della notifica della D.I.A. (Dichiarazione d'Inizio Attività). Presupposto della D.I.A. è che al momento della presentazione della comunicazione, il titolare dichiara che la struttura possiede i requisiti minimi prestabiliti dalla norma in funzione dell'attività svolta, con particolare riferimento all'approvvigionamento idrico e allo smaltimento dei reflui.

L'impresa alimentare deve presentare la notifica accompagnata da una relazione tecnica che specifichi le caratteristiche degli impianti, le modalità del ciclo produttivo e la descrizione dei prodotti finali. Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella D.I.A.

Entro il 31 dicembre 2009 dovranno essere effettuate le registrazioni di tutte le attività esistenti, utilizzando un sistema informativo efficiente, consultabile ed aggiornato in tempo reale. **Per assicurare l'implementazione di tali registrazioni potranno essere sviluppate forme di integrazione e/o cooperazione applicativa anche con altre Banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti delle imprese del Settore.** Poiché i dati riferiti alle singole industrie devono essere raccolti in modo omogeneo sul territorio nazionale, nell'allegato A/1 vengono elencati i dati minimi da registrare.

Nelle more di una rivalutazione da parte dello Stato Membro dell'opportunità di estendere il riconoscimento ad altre tipologie di attività, diverse da quelle indicate dal Regolamento (CE) n.852/04 (art.6 punto 3, lettere a e b), sulla base di una adeguata valutazione del rischio, nella Regione Lazio si ritiene necessario utilizzare la procedura di registrazione mediante applicazione della D.I.A. differita (l'attività può iniziare dopo 30 giorni dalla comunicazione) solo per le attività di seguito elencate :

- i centri di cottura;
- le attività di ristorazione collettiva che preparino più di 300 pasti per turno meridiano o serale;
- i laboratori di produzione di preparazioni gastronomiche non soggette a riconoscimento e/o di prodotti di origine vegetale (conserven, IV e V gamma) quando non fornite direttamente al consumatore finale.

L'impresa alimentare, in questi casi, deve presentare la denuncia accompagnata da una relazione tecnica che specifichi le caratteristiche degli impianti, le modalità del ciclo produttivo, con particolare riferimento all'approvvigionamento idrico e allo smaltimento dei reflui e la descrizione dei prodotti finali e da una planimetria dei locali ove si intende svolgere l'attività.

Nei 30 giorni intercorrenti tra la notifica e la data di inizio attività (D.I.A. differita), l'ASL, se lo ritiene necessario, effettua un sopralluogo, a seguito del quale possono verificarsi le seguenti circostanze:

- l'attività risulta conforme alla normativa e quindi inizia alla data prevista;
- l'attività non risulta conforme alla normativa e pertanto potrà iniziare solo dopo l'eliminazione delle non conformità evidenziate.

Ab.

